

Deloitte.



CONFINDUSTRIA
Sardegna


CONFINDUSTRIA
Sardegna Meridionale

Le modifiche OIC un anno dopo:

Principali temi emersi nell'applicazione del D. lgs. 139/15



 **Cagliari, 5 marzo 2018**
Ore 15.00

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Cyber Security nell'Industry 4.0: casi studio e lezioni apprese*»

Relatori | Dott. Matthew William Holt – Deloitte
Relatore Ospite | Dott. Vincenzo Greco, Head of Industrial Operations Saras Group

 **Cagliari, 10 aprile 2018**

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*CSR – Sostenibilità e le imprese: approccio alla gestione e comunicazione*»

Relatori | Ing. Monica Palumbo – Deloitte

 **Cagliari, 5 aprile 2018**
Ore 15.00

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Le modifiche agli OIC un anno dopo: principali temi emersi nell'applicazione del D.lgs. 139/2015* »

Relatore | Dott. Carlo Congiu – Deloitte

**Seminario accreditato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari*

 **Cagliari, 17 aprile 2018**

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Responsabilità degli amministratori nella gestione dell'impresa e obblighi di compliance normativa con un particolare focus sulle tematiche di GDPR e Whistleblowing*»

Relatori | Avv. Antonella Alfonsi - Deloitte e
Avv. Claudia Grilli – Deloitte

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Dr. Paolo De Angelis

**Seminario accreditato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari*

Deloitte in Sardegna

Deloitte è l'unica tra le grandi firm del settore a vantare una **presenza stabile e consolidata in Sardegna dal 1990**.

La nostra presenza sul territorio consente di abbinare le **competenze di un network globale** in grado di supportare le aziende con un approccio multidisciplinare grazie alla **vicinanza con i nostri clienti** presenti sul territorio sardo. L'**ufficio Deloitte di Cagliari** rappresenta il fulcro della presenza di Deloitte in Sardegna ed i professionisti che vi fanno riferimento servono i più importanti clienti di Deloitte presenti in tutta la Sardegna.

La responsabilità dell'ufficio Deloitte di Cagliari è affidata a **Carlo Congiu**, Audit Partner Deloitte dedicato ad assicurare la qualità del nostro network ai clienti Deloitte in Sardegna.



New Office!!!

Deloitte in Italia

- Ancona
- Avellino
- Bari
- Bergamo
- Bologna
- Brescia
- **Cagliari**
- Catania
- Chiavenna
- Firenze
- Genova
- Milano
- Napoli
- Padova
- Palermo
- Parma
- Roma
- Torino
- Trento
- Treviso
- Udine
- Verona
- Vicenza



€350.000

Donazioni, sponsorizzazioni
e supporto alla formazione
universitaria




>5.400

Persone



>610M

Fatturato



Deloitte.

44%

Persone sotto
i 30 anni



250.000

Ore dedicate
alla formazione



44%

Donne sul totale

5.800

Clienti



L'approccio multidisciplinare

Audit

Audit

Revisione e organizzazione contabile, IFRS transition, US Gaap, Sustainability services, Bilancio sociale, Non financial information, Energy management, Management reporting

RA

Risk Advisory

Internal Audit, Regulatory Compliance, Sicurezza, Privacy, IT Audit, Risk Advisory Services, Cyber Security Services

FA

Financial Advisory

Due diligence, Consulenza finanziaria connessa ad operazioni di finanzia straordinaria e servizi Forensic

Consulting

Consulting

Consulenza strategica, organizzativa e di processo, tecnologica, di analisi e gestione del rischio, Finance Process Solutions

Tax

Studio Tributario e Societario

Business Tax, International Tax, Trasfer Pricing, Mergers & Acquisitions, VAT & Indirect Tax, Tax Controversy, R&D And Government Incentives

XBS

eXtended Business Services

Implementazioni ERP SAP e Oracle, Application Management e Technology Integration

Legal

Studio Legale Associato

Assistenza legale nelle aree di Diritto Societario e Commerciale, Corporate Governance e Compliance Normativa, Diritto Amministrativo, Contenzioso e Procedure Arbitrali, Diritto del lavoro

Agenda

- ① **Principi ispiratori del cambiamento vs percezione degli operatori**
- ① **Nuove modifiche agli OIC**
- ① **Principali differenze con il precedente framework - principi**
- ① **Principali differenze con il precedente framework - tecniche**
- ① **Cosa è cambiato nell'informativa di bilancio obbligatoria**
- ① **Prospettive future: IFRS 16**



Evoluzione del quadro normativo:

Principi ispiratori del cambiamento vs percezione degli operatori

*«E se da questa partita sirà più el dare
che l'averè, tu haverà perduto quel
tanto en tuo traffico da che lo
gomencasti. E se fia più o havere,
alora dirai che quel tanto habia in ditto
tempo guadagnato» (L. Pacioli, 1494)*

Quadro normativo: recepimento D 2013/34/UE



D.Lgs 139

18 Agosto 15

pubblicato sulla GU del 4 settembre 2015

«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato»

Per la parte relativa alla **disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.**



D.Lgs 136

18 Agosto 15

pubblicato sulla GU del 1 settembre 2015

«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché' in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»

per la parte relativa ai **bilanci delle imprese di natura finanziaria (con esclusione di quelle nell'ambito di applicazione degli IFRS).**

Principi Inspiratori



Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese



Aumentare la chiarezza e comparabilità dei bilanci con il contesto internazionale



Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori





Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese

Tipologia Società	Attivo stato patrimoniale	Ricavi netti	Media dipendenti	Composizione bilancio
 GRANDE Art. 2423	> 4.400.000 €	> 8.800.000 €	> 50	Stato patrimoniale
				Conto economico
				Nota integrativa
				Rendiconto finanziario
 PICCOLA Art. 2435bis	< 4.400.000 €	< 8.800.000 €	< 50	Stato patrimoniale
				Conto economico
				Nota integrativa
 MICRO Art. 2435ter	< 175.000 €	< 350.000 €	< 5	Stato patrimoniale
				Conto economico

Arco temporale di 2 anni, superamento (o rispetto) di due limiti su tre.



Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese

Tipologia Società	Semplificazioni
 <p>PICCOLA Art. 2435bis</p>	<p>Schemi semplificati no Relazione No Rendiconto finanziario Titoli al costo di acquisto Crediti al valore di realizzo Debiti al valore nominale</p> <p>No costo ammort</p>
 <p>MICRO Art. 2435ter</p>	<p>Schemi semplificati no Relazione No Rendiconto finanziario Titoli al costo di acquisto Crediti al valore di realizzo Debiti al valore nominale</p> <p>Esenzione da Nota Integrativa se date info su impegni e anticipi amm/sind Derivati «fuori bilancio» No deroga ai principi (2423.V)</p>



Aumentare la chiarezza e comparabilità dei bilanci con il contesto internazionale


Il regolamento (CE) 19 luglio 2002, n. 1606/2002 ha obbligato le società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi contabili internazionali IAS/ IFRS a far data dal 1° gennaio 2005 lasciando la facoltà agli Stati membri di **autorizzare** o obbligare l'utilizzo dei principi contabili internazionali i) alle società quotate relativamente al bilancio d'esercizio e ii) a tutte le società non quotate sia per il bilancio d'esercizio e/o consolidato. L'Italia ha esercitato questa facoltà attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che ha previsto la facoltà per tutte* le società di utilizzare i principi contabili internazionali (*principle based*) per la redazione del proprio bilancio di esercizio e consolidato.

Il **D Lgs 139/15 non ha modificato i criteri stabiliti 12 anni prima** per la possibilità o l'obbligo di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, ma ha cercato di **favorire la progressiva convergenza dei principi contabili nazionali verso quelli internazionali** emanati dallo IASB. Tale tendenza è in atto anche su altri framework stranieri.

* No 2435 bis, a meno a che non siano Holding che detengono società IFRS adopter (Assonime)



Aumentare la chiarezza e comparabilità dei bilanci con il contesto internazionale





Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori

Alcune previsioni specifiche adottate dal legislatore hanno spostato il focus della redazione del bilancio da un approccio più «burocratico», basato sulla formalità degli accadimenti economici, ad un approccio più orientato alla comprensione della reale situazione aziendale, basato sulla sostanza degli accadimenti.

Un ulteriore elemento di chiarezza è inoltre fornito dall'evoluzione dell'informativa offerta nel bilancio.



...in parallelo, Consob con Comunicazione ha recepito i nuovi orientamenti emanati dall'Esma sugli Indicatori alternativi di performance... aggiornati nel 2017 con delle Q&A specifiche

Dubbi che ci avevano accompagnato nel 2017:



OIC disponibili solo in **bozza** (ipotizzabile possano subire modifiche, seppur minime, rispetto alla versione finale);



I nuovi schemi di bilancio modificano la presentazione del bilancio, utilizzata per la determinazione di alcune grandezze (ebitda, PFN, ROL) che potrebbero modificare i **ratio finanziari / covenants** delle società;



Non risultano ancora prese di posizione o **circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate**, pertanto rimangono numerosi dubbi sull'impatto fiscale dei numerosi cambiamenti previsti (impatti diversi a conto economico; svalutazione di assets, diversa classificazione dei costi).

Dubbi che ci avevano accompagnato nel 2017:



OIC disponibili solo in **bozza** (ipotizzabile possano subire modifiche, seppur minime, rispetto alla versione finale);

La versione **FINALE** ha sostanzialmente confermato le **BOZZE**



...Oic 31- divieto di attualizzazione (**anticipato nel seminario**)

Dubbi che ci avevano accompagnato nel 2017:



I nuovi schemi di bilancio modificano la presentazione del bilancio, utilizzata per la determinazione di alcune grandezze (ebitda, PFN, ROL) che potrebbero modificare i **ratio finanziari / covenants** delle società;

Alcune rinegoziazioni sono avvenute. Gli impatti principali sono emersi dall'applicazione dell'OIC 32 e dal tema dell'*amortizing cost*, che ha avuto effetti positivi sulla PFN in caso di *up front* rilevanti.



Il Futuro potrebbe riservare alcune sorprese!

Dubbi che ci avevano accompagnato nel 2017:



Non risultano ancora prese di posizione o **circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate**, pertanto rimangono numerosi dubbi sull'impatto fiscale dei numerosi cambiamenti previsti (impatti diversi a conto economico; svalutazione di assets, diversa classificazione dei costi).

Decreto **milleproroghe** ha modificato l'art 83 del TUIR estendendo anche ai soggetti «OIC» il «**principio di derivazione rafforzata**»



Riconoscimento dei criteri di **qualificazione, imputazione temporale** e **classificazione** contenuti nei principi contabili (OIC o IFRS):

Es. momento rilevazione del ricavo in caso di rischio signific. di installazione o esigibilità

Non valido
per MICRO
IMPRESE !

Principio di derivazione rafforzata - eccezioni

L'art 83 del TUIR **NON** consente:

di attribuire rilevanza fiscale ai criteri contabili che abbiano natura «**meramente valutativa**»

di **disapplicare le norme fiscali** che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi:

- **commesse: OIC 13.** Telefisco¹⁸: fiscalmente la valutazione è % di completamento
- **plusvalenze** PEX esenti al 95%
- **dividendi** tassati per cassa ed esclusi al 95%
- deducibilità per cassa dei **compensi amministratori**, degli **oneri fiscali e contributivi** o degli **oneri di utilità sociale**;
- limite alla deducibilità delle **spese di vitto e alloggio** sostenute dal personale dipendente per trasferte;
- regole di deducibilità degli **interessi passivi**;
- Criteri di deducibilità per le **apparecchiature telefoniche**, le **spese di rappresentanza**, gli **interessi di mora** o i **costi per mezzi di trasporto**.

Casi particolari 1/2

Operazione di compravendita con retrolocazione (cd **lease back**).
Civilisticamente, la plusvalenza viene ripartita lungo la vita della locazione.

Quando tasso la plusvalenza?

Risoluzione 77/E del 23 giugno 2017: l'amministrazione finanziaria chiarisce che:

*«alla luce della nuova formulazione dell'articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico debba assumere **rilevanza anche ai fini fiscali**»*

Casi particolari 2/2

Tizio è in causa con Sempronio. Al 31 dicembre 2017 la causa è in corso. Il 26 marzo 2018, prima dell'approvazione da parte del CdA del progetto di bilancio, Tizio compone la controversia con Sempronio. L'accordo addivenuto prevede in pagamento a Sempronio di 100.000€.



Se prevale il principio di derivazione, **non potrei dedurre** (saldi inclusi nell'OIC 31 sono di norma trattati ex **107 TUIR**).

Se prevale il principio di certezza, **potrei dedurre**.

Cosa accade sulle **perdite su crediti** accertate post chiusura ma prima del bilancio e **ai costi stimati classificati per natura** nelle voci del P&L e non negli accantonamenti?

2017/18:

Nuove modifiche agli OIC

*«Non penso mai al futuro:
arriva così presto!»
(A. Einstein)*

29 dicembre 2017: nuovi emendamenti !

Con i nuovi emendamenti, l'OIC ha di fatto chiarito e meglio definito alcuni aspetti poco chiari. Tali modifiche riguardano principalmente:

Emendamento	Rettifica
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da correzione di errore o cambiamento di PC
	Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale dei bilanci redatti in forma abbreviata
OIC 13 Rimanenze	Acquisto delle rimanenze con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	Acquisto dei cespiti con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
	Imputazione a conto economico di svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
OIC 19 Debiti	Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito per le società che non adottano il costo ammortizzato
	Classificazione in base alla natura di un debito commerciale scaduto e rinegoziato
OIC 21 Partecipazioni	Acquisto di partecipazioni con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione

29 dicembre 2017: nuovi emendamenti !

Emendamento	Rettifica
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	Acquisto di beni immateriali con pagamento differito e inclusione degli oneri accessori nel valore di iscrizione
	Imputazione a conto economico di svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
OIC 25 Imposte sul reddito	Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale dei bilanci redatti in forma abbreviata
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Classificazione a conto economico degli effetti dei cambiamenti di stime contabili
OIC 32 Strumenti finanziari derivati	Ambito di applicazione
	Classificazione nella voce D del conto economico degli utili e perdite al momento dell'eliminazione contabile di derivati non di copertura
	Coperture di fair value

22 marzo 2018: nuovo OIC 11

L'OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali. **I postulati del bilancio** sono i seguenti:

- a) **Prudenza** (utili certi vs perdite presunte; eccezioni: derivati);
- b) **Prospettiva della continuità aziendale**;
- c) **Rappresentazione sostanziale** (analisi contrattuale per meglio interpretare gli accadimenti: e.g. unità elementare da contabilizzare);
- d) **Competenza** (es. passaggio sostanziale e non formale del rischio);
- e) **Costanza nei criteri di valutazione**;
- f) **Rilevanza** (deroga ai principi se «effetti irrilevanti»);
- g) **Comparabilità**.

Applicabile dal 1 gennaio 2018.

Attività 2018 dichiarate dall'OIC

- Problemi collegati alla contabilizzazione dei ricavi
- Bilanci delle società cooperative
- Bilanci delle società agricole
- Problemi legati alla distinzione debito / patrimonio netto

Attività **non** dichiarate dall'OIC

- Leasing?

Nuovi OIC:

Principali differenze con il precedente framework - principi

*«E' tempo che i genitori insegnino
presto ai giovani che nella diversità
c'è bellezza e c'è forza»
(M. Angelou)*

Principio della rilevanza



E' stato introdotto il **principio della "rilevanza"** (Art. 2423 c. 4):

"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"

Il concetto di rilevanza è poi ripreso nella Direttiva, la quale afferma all'art. 17 che: **«(...) mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. (...)**. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi [...]»

Espressi richiami sono contenuti, a titolo esemplificativo, negli OIC 13, 16, 20, 24.

Prevalenza della sostanza sulla forma

Il concetto è ripreso più volte nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 139/2015:

Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (**quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica**), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte.


Impatti:

- rilevazione degli accadimenti: acquisizione di un asset o iscrizione della vendita solo quando avviene il **trasferimento dei rischi e benefici connessi**.
- Component approach: gli assets devono essere spaccettati quando sorgono da unico acquisto (e.g. impianti di climatizzazione di un fabbricato).

Prevalenza della sostanza sulla forma: Finanziamento fra i soci e la società

In caso di finanziamento erogato da una società che controlla al 100% un'altra società ad un tasso significativamente diverso dal tasso di mercato nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa è iscritta:

- dalla controllante ad **incremento del valore della partecipazione** (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto** (invece che tra minori oneri finanziari di conto economico).



Non deducibili!

←

Prevalenza della sostanza sulla forma: Obbligazioni convertibili (OIC 32)

Sono obbligazioni che contengono un'opzione di conversione in azioni. In base alla natura sarebbero uno strumento ibrido composto da una parte **equity** e una parte **debito**. In base a tale impostazione si dovrebbe prevedere che:

- l'allocazione del valore allo strumento primario e allo strumento derivato debba avvenire determinando **il fair value dello strumento primario e attribuendo il valore che residua allo strumento derivato**;
- il **fair value** dell'obbligazione sia iscritto fra i **debiti**;
- **l'opzione** di conversione del prestito in strumento di capitale sia iscritta in una **riserva di patrimonio netto** (essa rappresenta il premio per la definizione di un rapporto di conversione in azioni prefissato).

Nuovi OIC:

Principali differenze con il precedente framework - tecniche

*«Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti»
(C. Darwin, 1859)*

Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - definizione

L'OIC 32 si occupa di regolamentare alla particolare categoria di **strumenti finanziari derivati**.

Ci troviamo dinnanzi ad uno **strumento finanziario** qualora vi sia un qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria per un'altra società. Si rimanda allo IAS 39 per la definizione di finanziario (e.g. anche i crediti commerciali vi sono inclusi).

L'art 2426 prevede un generale obbligo di rilevazione degli SF derivati al Fair Value (FV). Tale obbligo si estende anche ai cd **derivati incorporati**.

Esenzioni: **micro imprese**

Lo strumento finanziario (SF) è invece **derivato** qualora:

- Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un'altra variabile;
- Non richiede un investimento netto iniziale o richiede che lo stesso sia minore di quanto richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- È regolato a data future.



Strumenti finanziari derivati incorporati



I derivati incorporati devono essere scorporati quando le caratteristiche economiche e i rischi del derivato non sono **strettamente correlati** a quelle del contratto primario. Tale valutazione può risultare complessa.

Esempio: Finanziamento che prevede pagamento di Euribor + 100bp. In caso di Euribor negativo, si pagano comunque 100 pb.

Quale è il derivato implicito?

Euribor Floor 0 pb

E' strettamente correlato?

**Solo se alla stipula il floor (0%)
è \leq al tasso Euribor**

Laddove presente nei contratti di finanziamento stipulati di recente, in cui certamente l'Euribor di mkt era negativo, questo considerato non risulterebbe strettamente correlato e, quindi, andrebbe scorporato e contabilizzato.

Strumenti finanziari derivati - Copertura

Copertura **cash flow hedge** (es. copertura tasso di interesse variabile):

- Si rileva il derivato nell'attivo/passivo patrimoniale con contropartita **riserva di patrimonio netto** (riserva non valida ai fini **2446 et similia**).

Copertura **fair value hedge** (es. copertura di materie prime):

- Si rileva il derivato nell'attivo/passivo patrimoniale con contropartita **conto economico**.
- L'elemento coperto viene valorizzato al FV con contropartita **conto economico**.

Le voci di conto economico interessate sono **sempre D18 e D19**.

I derivati di copertura seguono la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'elemento coperto. I derivati passivi, si iscrivono nei fondi rischi.

Designazione formale della copertura

Ai fini della designazione di uno strumento quale «strumento di copertura», la Società dovrà dichiarare la conformità dello stesso alla **«policy di gestione del rischio»**.

Ne consegue che le società che applicano l'hedge accounting dovranno dotarsi di una **policy** che descriva l'obiettivo e le strategie di gestione del rischio.

Non esistono regole prestabilite per la determinazione della policy. L'unica regola è che le società devono documentare i propri obiettivi e le strategie di gestione del rischio.



Tale designazione ha rilevanza fiscale: la copertura dei flussi finanziari rende fiscalmente neutri i flussi finanziari fintanto che non transitano da P&L.

Sui derivati «speculativi» invece la rilevazione a P&L degli effetti ha rilevanza fiscale.

Designazione formale della copertura

Ogni strategia di copertura dovrà essere formalizzata in una «hedging card». La documentazione prodotta dovrà includere, oltre la citata dichiarazione di conformità:

- **l'identificazione del rischio:**
 - natura del rischio coperto;
 - rischio specifico oggetto di copertura e sua quantificazione;
 - tipologia di copertura e data della designazione.
- **le caratteristiche dello strumento di copertura:**
 - tipologia di strumento;
 - caratteristiche dello strumento;
 - identificazione dello strumento.
- **le tecniche utilizzate per verificare l'efficacia** della relazione di copertura (inclusa la valutazione del rischio di credito / controparte).
- **i riflessi contabili.**

Contabilizzazione di un derivato cash flow hedge:

Sottoscrizione nel 2016 di un derivato a copertura di un finanziamento variabile all'euribor (fx 2% vs Euribor). A fine anno, il FV del derivato ammonta a -40€. A fine 2017, il FV del derivato ammonta a +10€.

		Speculativo		Copertura		
	Stato Patrimoniale	Conto Economico		Patrimonio Netto		
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
Stipula						
Dic 2016		40 € deb fin	40€ D-valut		40€ riserva	
						0 P&L
						-40 P&L
Dic 2017		10 € cred fin		50€ D-valut		50€ riserva
						0 P&L
						+50 P&L

Contabilizzazione di un derivato fair value hedge:

Nell'anno 2016 la società sottoscrive un derivato a copertura di una giacenza di rame iscritta tra le rimanenze a 100€. Per far ciò, stipula un contratto di vendita a termine a 100€ nel 2018. Alla fine del 2016 il valore del rame è diminuito del 50%; nel 2017, ritorna a 100€.

	Speculativo	Speculativo	Copertura	Copertura																
Stipula	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere			Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere		
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
Dic 2016	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td>50 € deb fin</td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€	50 € deb fin	Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut		Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 150€</td><td>50 € deb fin</td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 150€	50 € deb fin	Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut	50€ D-valut
Dare	Avere																			
Rim 100€	50 € deb fin																			
Dare	Avere																			
50€ D-valut																				
Dare	Avere																			
Rim 150€	50 € deb fin																			
Dare	Avere																			
50€ D-valut	50€ D-valut																			
		-50 P&L		0 P&L																
Dic 2017	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere		50€ D-valut	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Patrimonio Netto <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut	50€ D-valut
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
	50€ D-valut																			
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
50€ D-valut	50€ D-valut																			
		+50 P&L		0 P&L																

Il costo ammortizzato

Il Costo Ammortizzato



Introduzione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, fatta salva la necessità di verifica del recupero di valore per le attività iscritte a bilancio

ECCEZIONI

(facoltà di disapplicare)

2435 bis

Obbligazioni pre-esistenti

2435 ter

Effetti irrilevanti

Rilevanza Fiscale!

Presunzione: Crediti debiti commerciali o finanziari 12 mesi & finanziamenti al valore di mercato con basse commissioni iniziali

Costo Ammortizzato

«Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità»

IAS
39

Tasso
Effettivo



Calcolato considerando tutti i costi di transazione e gli eventuali aggi o disaggi di emissione.

Costi di
transazione



Non più capitalizzati (amm.to), ma nettano la passività (oneri finanziari).

Costo Ammortizzato. Esempio

Prestito mutuo bullet del valore nominale di €1.000, con up front di €15, spese legali per €5, tasso di interesse nominale del 2% annuo. Il tasso di interesse effettivo ricalcolato ammonta a 2,4296%.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Pre-riforma
	<i>a</i>	<i>b = a x 2,4296%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>	
20X0	980,00	23,81	(20,00)	983,81	1.000
20X1	983,81	23,90	(20,00)	987,71	1.000
20X2	987,71	24,00	(20,00)	991,71	1.000
20X3	991,71	24,10	(20,00)	995,81	1.000
20X4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00	0

Costo Ammortizzato. Esempio

Costi di transazione (IRAP):
- ammortamenti
+interessi passivi
= + imposte

Costi di transazione (IRES):
Commissioni già assimilate (circ 19/09) / impatti limitati

Rilevanza fiscale

Attualizzazione Crediti commerciali (IRAP):
- Ricavi
+interessi attivi
= - imposte

Attualizzazione Crediti commerciali (IRES):
Aumento ROL per +interessi attivi
= - imposte

Attualizzazione vs Costo ammortizzato

Il processo di attualizzazione è implicito al costo ammortizzato:

«Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito».

Laddove la scadenza contrattuale ecceda la "normale tempistica", il prezzo pattuito è composto da un elemento commerciale e da un elemento finanziario che va esplicitato, e l'attività e la passività va iscritta in bilancio al suo valore attuale.

I debiti finanziari

Alcuni punti chiave sui debiti

In continuità con il passato, l'OIC 19 ha ribadito alcune logiche contabili che si ritiene opportuno ribadire:

La discriminante sulla **classificazione** di un debito nella voce «**debiti verso soci per finanziamenti**» è il diritto dei soci alla restituzione, non il fatto che siano fruttiferi (ferma la necessaria attualizzazione al tx di mkt).

In caso di **estinzione anticipata** di un debito non prevista, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

Nel caso in cui la società **violi un covenant** su un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come **esigibile entro l'esercizio**, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.

Le perdite di valore

OIC 9

Metodo semplificato (2435 bis e 2435 ter):

HYP: CGU=Società; Redditi circa uguale a cash flow. Se maggiore, uso **FV**.

Il **valore d'uso** è costituito dalla capacità di ammortamento, e si calcola cioè sottraendo algebricamente ai risultati economici degli esercizi futuri gli ammortamenti previsti delle immobilizzazioni: se il risultato è positivo, non si effettuano svalutazioni. Si suggerisce di considerare un periodo di 5Y.

Metodo ordinario:

Il **valore d'uso** è costituito dal valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'attività. Se inferiore al FV, uso il FV (prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell'attività tra operatori di mercato razionali).

Dividendi

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, **sorge il diritto alla riscossione** da parte della società partecipante.

Il dividendo è rilevato come **provento finanziario** indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

NB: è stata **rimossa la possibilità di rilevare i dividendi in base alla maturazione** (in caso di catene di controllo lunghe, far salire utili dall'ultima controllata agli azionisti della controllante costerà un anno per ogni passaggio partecipativo. Inoltre, qualora nel 2015 ci si sia registrati i dividendi per data di maturazione non potrà iscriverne dividendi nel 2016 (in quanto già iscritti), dovendo aspettare il 2017.

Avviamento

Ammortamento avviamento

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. E' possibile un'applicazione prospettica del principio (possibilità in altre parole di continuare con le vite utili utilizzate nel 2015 su avviamenti già iscritti).

Ai fini della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le **informazioni disponibili** per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.

Nei **casi eccezionali** in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo **non superiore a dieci anni**. Quando il processo di stima della vita utile porta a determinare un periodo superiore a dieci anni comunque **la vita utile dell'avviamento non può superare i venti anni**.

Fondi rischi

Facoltà di attualizzare i fondi per rischi e oneri

Nel processo di stima di un fondo **si può tenere** conto dell'orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:

- ① si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste **un'obbligazione certa**, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- ② è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e **della data di sopravvenienza**;
- ③ la **data di sopravvenienza è così lontana nel tempo** da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.

Azioni proprie

Azioni proprie - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A-X "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio". Qualora la società avesse precedentemente vincolato utili nella "Riserva acquisto azioni proprie" tra le A-VI "Altre Riserve" dal punto di vista contabile, al momento dell'acquisto libera tale riserva ed iscrive la riserva A-X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.

Inoltre: la base ACE di ciascun esercizio trova il suo limite massimo, secondo l'art 11 comma 1 del DM 3 agosto 2017, nel "patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie".

Telefisco 18: a seconda della finalità (annullamento o realizzazione), la riserva stanziata risulta determinare una variazione negativa permanente o temporanea (calcolata sulle riserve di utili eventualmente impiegate).

Azioni proprie - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Nel caso in cui le **azioni proprie in portafoglio siano annullate**, il valore in termini assoluti al quale è iscritta la voce A-X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" può risultare uguale, maggiore, o minore del valore nominale azioni annullate. La società storna la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. **L'eventuale differenza tra la riserva, in valore assoluto, e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.**

Nel caso di **realizzo di azioni proprie il valore**, in termini assoluti, al quale è iscritta la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" può risultare uguale, maggiore, o minore del prezzo di realizzo delle azioni stesse. Nel primo caso al momento della vendita si chiude la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Nel secondo e terzo caso la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" si chiude e la differenza rispetto al prezzo di realizzo è imputata ad un'altra voce di patrimonio netto.

Schemi: parte straordinaria

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria.

Eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria

Ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nelle voci di conto economico ritenute appropriate

Rilevanza fiscale nei casi in cui l'A e la B del P&L siano richiamati da norme fiscali (e.g. calcolo limite spese di rappresentanza, ROL o test di operatività per società di comodo).

Ai fini IRAP, ad eccezione delle componenti legate ad operazioni straordinarie di trasferimenti d'azienda, la nuova classificazione assume rilevanza (peraltro, il principio di correlazione ne attraeva già la maggior parte).

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sull'Azienda:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
1	Oneri di ristrutturazione aziendali.	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Si rinvia al redattore di bilancio l'individuazione della classificazione.
2	Componenti reddituali derivanti da ristrutturazione del debito.	La ristrutturazione del debito può dare origine a component positive di reddito finanziario e pertanto tali component sono inclusi nella voce C16 d) provanti diversi dai precedenti.
3	Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni e alter operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
4	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o titoli fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Tali componenti sono stati inclusi nella gestione finanziaria C di conto economico.

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sull'Azienda:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
5	Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi e B14 oneri diversi di gestione.
6	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	La svalutazione e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa, pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio

Comunicare con l'esterno:

Cosa è cambiato nell'informativa di bilancio obbligatoria

*«Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede»
(Jorge Mario Bergoglio)*

Contenuto della nota integrativa Art. 38 - D.Lgs 127/91

Si riportano di seguito le principali modifiche in tema di informativa:

Eliminazione del richiamo ai **costi di ricerca e pubblicità**, trattandosi di costi non più capitalizzabili

Nuova formulazione in tema di informativa di **impegni, garanzie e passività potenziali**

Eliminazione dell'informativa sulle **componenti straordinarie** di conto economico e introduzione di informazioni circa l'importo e la natura dei singoli **elementi di ricavo o di costo di entità eccezionali** – **Nomarizzazione del risultato.**

Elenco delle **anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci**

Contenuto della nota integrativa Art. 38 - D.Lgs 127/91

Si riportano di seguito le principali modifiche in tema di informativa:

Inserimento del **richiamo a warrants e opzioni emessi dall'entità**

Richiesta di nuove informazioni riguardanti:

- la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** (in precedenza nella Relazione sulla gestione), ora il n. 5) dell'art. 2428 risulta abolito;
- **il nome e la sede legale** dell'impresa che **redige il bilancio consolidato** dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- **la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

La struttura della nota integrativa deve seguire l'**ordine degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico**

Modifiche relative al bilancio consolidato

L'art. 27 - D.Lgs 127/91 prevede le seguenti modifiche ai criteri di esenzione:

Aumento dei limiti entro i quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato (due limiti tra 20 mio attivo; 40 mio di ricavi; 250 dipendenti).

Previsione di esclusione dall'esonero per non superamento dei suddetti limiti se l'impresa o una sua controllata è un ente di **interesse pubblico**.

Previsione di **esonero** per le imprese che **controllano esclusivamente imprese che possono** a loro volta **essere escluse** dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.

È inoltre previsto l'esonero per le subholding, qualora la controllante abbia sottoposto a controllo il bilancio consolidato in Italia o in altro Stato UE e la controllata non deve aver emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'UE.

Il **bilancio consolidato** della controllante estera può essere **depositato** anche in **inglese**.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario

In precedenza il rendiconto finanziario **non era** disciplinato dal codice civile. Tuttavia, i principi contabili ne **raccomandavano** la redazione. Il risultato era una disomogeneità di trattamento tra società simili. Per prassi, il Rendiconto veniva inserito nella **Nota Integrativa**.

Con il D.Lgs. 139/2015 il Rendiconto Finanziario diventa un elemento obbligatorio degli schemi di bilancio per le imprese diverse da quelle minori e micro.

Il nuovo art. 2425-ter recita: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio **e per quello precedente**, l'ammontare e la composizione delle **disponibilità liquide**, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».

Rendiconto Finanziario

La disciplina e il contenuto del rendiconto finanziario prevedono:

- i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di **disponibilità liquide**;
- i flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

La definizione di disponibilità liquide nell'OIC 10: «*Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera*» e **non** includono i «valori equivalenti».

Le disponibilità liquide **non** sono rettificata dagli eventuali scoperti bancari ancorché utilizzati per elasticità di cassa (gli scoperti sono considerati attività di finanziamento).

La redazione può avvenire con metodo **diretto** o **indiretto**.

Prospettive future: IFRS 16

*«Non penso mai al futuro:
arriva così presto!»
(A. Einstein)*

Studio università di Bologna

Studio dell'Università di Bologna ha analizzato gli impatti dei nuovi OIC sulle 100 maggiori imprese non IAS adopter.

L'impatto totale dell'applicazione dei nuovi OIC ha creato variazioni superiori al punto percentuale in valore assoluto del PN o del risultato derivanti dall'applicazione di 32 fattispecie, di cui 20 relative all'applicazione dell'OIC 32.

L'OIC 32 è stato il principio che ha avuto più effetti.

Studio università di Bologna e studio Deloitte

«one of my great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline's balance sheet»

David Tweedie, ex direttore IASB

Lo studio dell'università di Bologna ha poi analizzato i possibili effetti dell'applicazione dell'implementazione di logiche IFRS 16 negli OIC. Tale introduzione potrebbe portare a:

- Un **peggioramento della PFN del 9%** (con alcuni settori che potrebbero subire peggioramenti di oltre il 100%);
- Un **miglioramento dell'EBITDA del 5,5%** (con alcuni settori che potrebbero subire miglioramenti di oltre il 30%);
- Minori impatti sono previsti sul risultato netto.

Uno studio Deloitte fatto su **3.850 figure** del mondo financial ha evidenziato che solo il 21% si ritiene pronto per affrontare le modifiche che si rendereanno necessarie a causa del nuovo IFRS 16.

Evoluzione futura: l'IFRS 16

**IAS
17**

Distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo. Il leasing finanziario viene contabilizzato simulando l'acquisizione del bene, mentre il leasing operativo ha effetto a P&L come un costo.

Dal primo gennaio 2019, lo IAS 17 sarà sostituito dall'IFRS 16 che prevede:

**Leasing
Finanziari**

Poche modifiche, la maggior parte sulle definizioni e quindi sull'ambito di applicazione.

**Leasing
operativi**

Modifiche sostanziali: iscrizione dell'attività (diritto d'uso) e del debito.

Evoluzione futura: l'IFRS 16

IAS 17

STATO PATRIMONIALE ANNO 1	
	1.000 deb forn
CONTO ECONOMICO ANNO 1	
Costi	1.000

STATO PATRIMONIALE ANNO 2	
	1.000 cassa 1.000 deb forn
CONTO ECONOMICO ANNO 2	
Costi	1.000

	Anno 1	Anno 2
EBITDA	-1.000	-1.000
PFN	0	-1.000

Leasing Operativo:
locazione di un capannone per 6 anni con 1.000 k€ annui di locazione

Effetti fiscali?

Complicazione:
3 metodi e 3 risultati

IFRS 16

STATO PATRIMONIALE ANNO 1	
diritto	6.000 6.000 deb fin
CONTO ECONOMICO ANNO 1	
amm.to	1.000

STATO PATRIMONIALE ANNO 2	
	1.000 cassa 5.000 deb fin
CONTO ECONOMICO ANNO 2	
amm.to	1.000

	Anno 1	Anno 2
EBITDA	0	0
PFN	-6.000	-6.000

I prossimi appuntamenti

*«Non parliamo di Karma, ma
semplicemente di responsabilità
verso il mondo intero»
(Tenzin Gyatso)*


 **Cagliari, 5 marzo 2018**
Ore 15.00

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Cyber Security nell'Industry 4.0: casi studio e lezioni apprese*»

Relatori | Dott. Tommaso Stranieri – Deloitte e Dott. Matthew William Holt – Deloitte

Relatore Ospite | Dott. Vincenzo Greco, Head of Industrial Operations Saras Group

 **Cagliari, 5 aprile 2018**
Ore 15.00

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Le modifiche agli OIC un anno dopo: principali temi emersi nell'applicazione del D.lgs. 139/2015* »

Relatore | Dott. Carlo Congiu – Deloitte


**Seminario accreditato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari*

 **Cagliari, 10 aprile 2018**
Ore 15.00

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*CSR – Sostenibilità e le imprese: approccio alla gestione e comunicazione*»

Relatori | Ing. Monica Palumbo – Deloitte

 **Cagliari, 17 aprile 2018**

Sede della Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Cristoforo Colombo, 2, Cagliari

«*Responsabilità degli amministratori nella gestione dell'impresa e obblighi di compliance normativa con un particolare focus sulle tematiche di GDPR e Whistleblowing*»

Relatori | Avv. Antonella Alfonsi - Deloitte e Avv. Claudia Grilli – Deloitte

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Dr. Paolo De Angelis

**Seminario accreditato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari*

Appendice

Curriculum del Relatore

*«Before enlightenment chop wood and
carry water. After enlightenment, chop
wood and carry water»
(Proverbio Zen)*

I nostri contatti



Carlo Congiu
Partner Deloitte & Touche S.p.A.

Cell +39 337 21 21 650
Email ccongiu@deloitte.it



Paolo Zanda
Manager Deloitte & Touche S.p.A.

Cell +39 346 0218835
Email pzanda@deloitte.it



Adriana Bargioni Emert
Manager Deloitte & Touche S.p.A.

Cell +39 3456198002
Email abargioni@deloitte.it

Curruculum del Relatore



Audit Partner

Carlo è entrato a far parte del network deloitte nel 2005 dove ha svolto attività di revisione contabile per importanti realtà italiane e internazionali, quali i Gruppi: Prada, Meridiana, Tiscali, Chanel, Saes, Kos, Alerion, Cairo e Glencore.

E' dottore commercialista e revisore dei conti. Ha coordinato a livello mondiale il lavoro su diversi Gruppi quotati e non.

E' attualmente uno dei Soci responsabili per dell'introduzione di tecniche innovative nell'ambito della Revisione all'interno di Deloitte Central Mediterranean. Ha collaborato con alcune Università di Economia (ha svolto, tra l'altro, un seminario dedicato all'Innovazione nell'audit presso l'università di Cagliari).

E' stato parte del Capital Market team, seguendo operazioni di quotazione nazionali e internazionali.

Riveste attualmente il ruolo di responsabile del mercato Sardegna per Deloitte.



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This presentation is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation.

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.